

Su ricorso di:

LEX S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, e per essa la procuratrice speciale CENTOTRENTA SERVICING S.P.A., con il patrocinio dell'Avv. ADIUTRICE BARRETTA, giusta procura speciale alle liti in atti

Ricorrente

[] con il patrocinio degli avv.ti ENRICO TEDESCHI e FABRIZIO PALMACCI , giusta procura in atti

Resistente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che:

con ricorso depositato il 07/11/2024 la società CENTOTRENTA SERVICING S.P.A., per conto della LEX S.R.L., ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata sul patrimonio di [] esponendo: di essere creditrice del resistente per l'importo di € 77.106,86 essendo succeduta in una posizione creditoria originariamente riferita alla BANCA MPS; di aver acquistato in blocco dalla APORTI S.R.L. un pacchetto di crediti passati a sofferenza fra cui è compreso quello derivante da uno scoperto di conto corrente intestato a [] [] che a sua volta la APORTI S.R.L. aveva acquistato il credito in questione dalla BANCA MPS;

[], costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda eccependo: il difetto di legittimazione attiva della ricorrente; il difetto di trasparenza dell'operazione traslativa descritta non essendo riportato agli atti il corrispettivo dell'acquisto del credito della BANCA MPS; l'inammissibilità della domanda in mancanza di un titolo esecutivo; l'inesistenza di qualsivoglia utilità ritraibile dalla procedura richiesta, essendo il resistente titolare solo di un reddito da pensione di importo inferiore alla soglia di pignorabilità;

h

R

all'udienza del 27/02/2025 la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso mentre la società resistente ha chiesto il rigetto della domanda e la condanna alle spese ed al risarcimento danni per lite temeraria;

Considerato che:

sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII., atteso che il centro di interessi principali del resistente, da presumersi coincidente il luogo di residenza, è ubicato in Avellino, alla

sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata sul patrimonio di

❖ *legittimazione attiva della ricorrente*

la Corte di Cassazione ha più volte precisato che la mera pubblicazione della cessione di crediti in blocco sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB non costituisce prova della titolarità del credito in capo al cessionario, occorrendo invece che quest'ultimo, in presenza di una contestazione sulla sua legittimazione attiva, fornisca dimostrazione dell'inclusione della singola posizione debitoria nell'elenco di quelle oggetto di cessione (Cass. 5 novembre 2020, n. 24798; conf. Cass. 6 febbraio 2024, n. 3405; Cass. 20 luglio 2023, n. 21821);

la notizia dell'avvenuta cessione pubblicata sulla GURI esonera la banca cessionaria dall'onere di notificazione al debitore ceduto, rendendo a quest'ultimo opponibile l'atto traslativo senza necessità di notificazione ai sensi dell'art. 1264 c.c., ma non esclude che la legittimazione attiva del cessionario debba essere corroborata dalla produzione in giudizio dell'atto di cessione e dalla prova del credito;

ancora la Suprema Corte ha chiarito che *“la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione; dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano*

A
R

sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco" (Cass. 22 marzo 2024, n. 7866)

nella fattispecie in esame la LEX S.R.L. ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incumbente depositando: l'atto di cessione pro-soluto del 23 dicembre 2020 con il quale la APORTI SPV S.R.L. ebbe a trasferire in proprio favore un portafoglio crediti individuati nell'allegato 1 del contratto e già oggetto d'acquisto da parte della cedente da potere della MPS S.P.A. nell'ambito di un'originaria operazione di cartolarizzazione del 23 dicembre 2019; estratto del suddetto elenco comprensivo della posizione identificata con NDG 100045662 dell'importo di € 77.106,86; contratto di affidamento bancario su conto corrente, atto di ricognizione del debito a firma dell'odierno resistente e certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB da cui risulta l'esposizione di , titolare dell'impresa individuale distinta con ditta Toscana Servizi del corrispondente importo di € 77.106,86; a fronte di tale preciso supporto probatorio le contestazioni formulate dal debitore a proposito della legittimazione attiva della LEX S.R.L. risultano generiche e valgono quale ulteriore argomento comprovante la corrispondenza fra la posizione inserita nell'elenco, pur non dettagliata con indicazione nominativa del correntista, e quella riferibile allo scoperto di conto corrente intestato al

❖ *Ammissibilità della domanda*

il resistente ha inoltre contestato l'ammissibilità della domanda sotto plurimi profili, esposti in premessa, da ritenersi tutti privi di fondamento;

la legittimazione a presentare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è estesa, dal legislatore, ai creditori, i quali possono presentarla "*anche in pendenza di procedure esecutive*", dal che consegue che l'assenza di procedure esecutive individuali non è condizione ostativa, con la precisazione, tuttavia, che, il creditore istante è tenuto a provare che l'inadempimento è dovuto non ad una mera difficoltà finanziaria superabile nel breve periodo, ma ad una vera e propria condizione di insolvenza, ovvero di definitiva incapacità del proprio debitore ad onorare i propri debiti;

la giurisprudenza formatasi a proposito della domanda di fallimento e richiamabile anche nella materia in esame ha più volte precisato che l'esistenza di un titolo esecutivo non è richiesta ai fini dell'accesso alla procedura di insolvenza, pur se essa dà luogo ad

ca
X

un'esecuzione collettiva sul patrimonio del debitore (ed infatti, *“in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l.fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”*, così Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521 e Cass. 28 novembre 2018, n. 30827; con riferimento all'apertura della liquidazione controllata su istanza del creditore, v.si Trib. Terni, 8 marzo 2024, sul web);

non occorre, poi, ai fini della procedibilità della domanda proposta dal creditore, l'ulteriore dimostrazione che il debitore persona fisica risulti titolare di utilità distribuibili in favore della massa;

l'art. 268 co. 3 CCII, nel testo novellato dal decreto legislativo n. 136/2024, richiede difatti la sussistenza di una siffatta condizione solo quando la domanda di apertura della liquidazione controllata proviene dal debitore, essendo in tal caso valorizzato l'interesse di quest'ultimo a coltivarla ai fini dell'esdebitazione quando non ricorrano le condizioni di incapienza richieste dall'alternativo procedimento regolato dall'art. 283 CCII;

per converso il creditore può richiedere l'apertura della liquidazione controllata senza dover dimostrare l'esistenza di beni o crediti, anche realizzabili in sede giudiziale;

in tal caso la domanda può essere respinta su eccezione del debitore, ma a condizione che quest'ultima presenti determinate caratteristiche nella specie assenti, ovvero che sia depositata l'attestazione di incapienza resa dall'OCC già alla prima udienza, ovvero, entro il medesimo termine di preclusione, dimostrata l'avvenuta presentazione della relativa istanza all'OCC e richiesto al giudice un termine per l'integrazione documentale, ove l'attestazione non sia stata ancora redatta, che non può comunque superare i sessanta giorni;

ne deriva che l'apertura di una procedura di liquidazione controllata non è preclusa, pure in assenza di attivo, quando il debitore persona fisica abbia omesso di sollevare tempestivamente e ritualmente la relativa eccezione nei termini sopra indicati (così, già prima della recente novella che ha consentito al debitore la richiesta di un termine per il deposito dell'attestazione, v.si Trib. Avellino 16 aprile 2024 secondo cui l'art. 268 co. 3 CCII *“non sancisce una regola relativa al concorso fra procedure analoga a quella dell'art. 271 CCII*

per il caso di richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione del sovraindebitamento alternativo alla procedura di insolvenza, né detta un criterio di priorità dell'esdebitazione dell'incapiente, ma svolge una finalità diversa, vale a dire quella di impedire l'apertura della liquidazione controllata in presenza di un accertamento qualificato da parte del gestore della crisi, di cui il debitore deve dunque premunirsi già all'udienza di comparizione, senza che il giudice possa, in assenza, compiere in sede istruttoria una verifica di impossidenza e per tale ragione impedire l'apertura del concorso dei creditori, non può essere accolta l'istanza di concessione del termine ex art. 271 presentata dal debitore")

sussiste, infine, il requisito di procedibilità di cui all'art.268 co. 2 CCII ovvero che "non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti non scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a € 50.000", essendo incontestato nella specie, oltre che documentato in atti, che la sola esposizione debitoria verso MPS S.P.A. dell'odierno resistente supera i settantamila euro;

❖ *Insolvenza del debitore*

sussiste infine il requisito oggettivo della condizione di sovraindebitamento del resistente; l'apertura della liquidazione controllata ad istanza del creditore presuppone la prova che l'inadempimento delle obbligazioni non derivi da una crisi finanziaria transitoria, bensì da una vera e propria condizione di insolvenza, la quale ricorre nell'ipotesi in cui il debitore non sia più in grado di contare su risorse realizzabili nel breve e medio periodo per far fronte alle proprie obbligazioni;

lo stesso [] ha infatti riconosciuto di non disporre di utilità patrimoniali e reddituali idonee a sostenere la significativa esposizione debitoria nei confronti dell'odierna ricorrente;

❖ *Conclusioni*

occorre, alla luce di tutto quanto sopra, procedere alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata sul patrimonio di []

occorre procedere alla nomina del liquidatore giudiziale, da individuarsi nel registro degli OCC, di regola fra gli iscritti nel distretto di Corte d'Appello;

si individua, secondo criteri di rotazione ed in considerazione delle esperienze maturate nello svolgimento della funzione, da ritenersi adeguate in relazione all'incarico da conferire, l'Avv. MASSIMO GARGANO;

il liquidatore, oltre ad esercitare ogni azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore ed ogni azione diretta al recupero dei crediti di quest'ultimo, deve verificare la possibilità di intraprendere o proseguire azioni dirette a far dichiarare inefficaci atti già compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice di procedura civile (art. 274 co. 2 CCII);

il liquidatore dovrà, inoltre, verificare le esigenze personali e familiari del resistente e formulare istanza per la determinazione della soglia di reddito estranea alla procedura ai sensi dell'art. 268 co. 4 CCII;

va infine chiarito che la procedura di liquidazione controllata in presenza di soli redditi deve rimanere aperta per un periodo non inferiore a tre anni, con la precisazione che l'acquisizione dei redditi futuri incontra in ogni caso il limite dell'esdebitazione di diritto, sicché laddove il beneficio sia concesso alle condizioni previste dalla richiamata norma non sarà più possibile l'acquisizione di utilità future - compresi i redditi eccedenti la quota individuata su istanza del debitore per soddisfare i bisogni personali e familiari dello stesso - ferma restando la necessità di realizzazione dell'attivo già acquisito alla massa;

laddove peraltro sia evidente che nessuna utilità, anche di tipo reddituale, potrà essere appresa all'attivo, il liquidatore dovrà prenderne atto nel programma di liquidazione e chiedere l'immediata chiusura della procedura (art. 272 co. 3 CCII, ultimo periodo);

le spese di lite non vanno liquidate, ma accertate nelle forme della verifica del passivo e concorrono nella distribuzione del ricavato della liquidazione controllata;

P.Q.M.

dichiara aperta la PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA a carico di

a) nomina giudice delegato il **dott. PASQUALE RUSSOLILLO**;

b) nomina Liquidatore l'**avv. MASSIMO GARGANO** che autorizza sin d'ora all'apertura di un conto intestato alla procedura presso istituto di credito o ufficio postale a propria scelta non appena saranno disponibili somme liquide, ad erigere l'inventario senza l'assistenza del cancelliere, alla nomina di un perito stimatore che potrà assisterlo nelle operazioni di inventario, a comunicare la presente sentenza al datore di lavoro del ricorrente per le finalità

indicate in motivazione, ad accedere alle banche dati e ad acquisire la documentazione di cui all'art. 49 lett. f) C.C.I. con le modalità di cui agli artt. 155 quater, quinquies e sexies c.p.c.; dispone che il liquidatore: 1) faccia pervenire in cancelleria la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII, nonché dell'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35.1 ed all'art. 35 co. 4 bis del d.lgs. 159/2011, pena la sua immediata sostituzione; 2) provveda agli adempimenti di cui alle successive lettere f) e g) del dispositivo; 3) provveda agli adempimenti di cui agli artt. 272 e ss. C.C.I. nei termini ivi indicati, specificando, fra l'altro, nelle relazioni semestrali: -) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; -) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie ove non vi abbiano già provveduto con il ricorso introduttivo, nonché dell'elenco aggiornato dei creditori che il liquidatore provvederà se del caso a rettificare ai sensi dell'art. 272 CCII.;

d) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con avvertimento in caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni relative alla procedura le stesse avverranno mediante deposito in cancelleria;

e) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;

f) dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito Internet del Tribunale di Avellino;

g) ordina la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati;

h) per gli effetti di cui all'art. 282 CCII, dispone che in prossimità del decorso di tre anni, ove la procedura sia ancora aperta, il liquidatore trasmetta ai creditori e ai debitori una relazione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e sulle ragioni del

sovraindebitamento, con particolare riguardo ai profili soggettivi necessari all'esdebitazione, anche al fine di acquisire eventuali osservazioni, depositando quindi una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio;

La cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza alle parti e al liquidatore.

Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 11/03/2025

IL GIUDICE EST.

dott. Pasquale Russolillo



IL PRESIDENTE

dott. Gaetano Guglielmo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 12 MAR. 2025

Il Funzionario giudiziario
Vincenzo Guariniello

